

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 agosto 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -



1
1
1
- omissis -

DECRETO 8 agosto 2012.
Calendario venatorio 2012/2013 pag. 26

DECRETO 10 agosto 2012.
Calendario venatorio 2012/2013 - Esercizio dell'attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000 . pag. 41

- omissis -

- omissis -



DECRETO 8 agosto 2012.

Calendario venatorio 2012/2013.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, limitatamente alla popolazione di Sicilia, la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;

Visto il rinvio all'art. 18, legge n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Visto l'art. 20, commi 7-9, legge regionale n. 19/2005 "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.";

Vista la proposta di Piano regionale faunistico 2011/2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011, nonché la modifica di proposta di detto piano pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012 resasi necessaria a seguito dell'intervento dell'art. 1, legge regionale n. 19/2011;

Sentito ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997 il Comitato regionale faunistico venatorio che nella seduta del 7 agosto 2012 ha espresso favorevolmente il proprio parere;

Visto il decreto assessoriale n. 1391 del 9 maggio 2012 che ha determinato la superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) siciliana in ettari 2.416.475, e quella destinata a protezione in ettari 661.331,20;

Considerato che per effetto dei dati censuari di cui al punto precedente la percentuale di S.A.S.P. regionale destinata a protezione è risultata pari al 27,3% di quella totale, dunque superiore al limite minimo del 20% previsto dall'art. 14, comma 3, legge regionale n. 33/1997 come modificato dall'art. 1, legge regionale n. 19/2011;

Considerato che per mero errore non è stata inclusa nel calcolo della S.A.S.P. destinata a protezione quella compresa nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ex art. 21, comma 1, lett. e), legge n. 157/1992 (Cfr. Corte cost., sent. n. 448/1997; C.d.S. sent. n. 2789/2010);

Vista la relazione tecnica redatta dall'ing. Gianluca Spilotri per conto delle Associazioni liberi cacciatori siciliani e Federazione italiana della caccia dalla quale risulta che la S.A.S.P. destinata a protezione di cui al punto precedente è pari, per la provincia di Catania, al 3,46% della S.A.S.P. della stessa provincia;

Ritenuto che il livello di antropizzazione della campagna siciliana può assumersi, ai fini del presente decreto, pressoché omogeneo in tutte le provincie siciliane; che, pertanto, la S.A.S.P. destinata a protezione risulta essere: $27,3\% + 3,46\% = 30,76\%$ del totale della S.A.S.P. regionale, cioè Ha. 743.308;

Visto che ai sensi dell'art. 14, comma 6, legge regionale n. 33/1997 il 15% della S.A.S.P. di ogni provincia regionale è destinato alla gestione privata della caccia; che tale superficie, pertanto, è pari a Ha. 362.471;

Visto il decreto assessoriale n. 1445 del 16 maggio 2012 con il quale, in via di ricognizione, sono stati elencati gli Ambiti territoriali di caccia già costituiti in forza del primo Piano faunistico-venatorio 1998-2003;

Preso atto che la superficie destinata agli AA.TT.CC. è in via residuale data dalla S.A.S.P. regionale al netto di quella già occupata da istituti di protezione, da aree ove è comunque vietato l'esercizio venatorio, da aree destinate alla gestione privata della caccia ex art. 14, comma 6, legge regionale n. 33/1997; che, pertanto, detta superficie totale è di Ha. 1.310.696;

Visto il D.D.S. n. 1392 del 9 maggio 2012 con il quale è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria, nonché il D.A. n. 1621 del 24 maggio 2012 con il quale è stato fissato per la stagione venatoria 2012/13 l'indice massimo di densità venatoria;

Preso atto che, in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, ed in esecuzione dei precedenti Piani faunistico-venatori, sono state istituite lungo le rotte di migrazione 79 riserve naturali e 16 oasi di protezione individuate nell'allegato B al presente decreto; che tale adempimento è stato accertato dal T.A.R. Palermo con sent. n. 548/2011; che la totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica insiste all'interno di aree interdette in via assoluta all'attività venatoria; che su quasi tutti i rimanenti laghi artificiali siciliani gestiti dai Consorzi di bonifica o da altri Enti pubblici l'esercizio venatorio è precluso ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge regionale n. 33/1997 (fondi chiusi); che, infine, su alcuni invasi dei pochi restanti vige il regime giuridico previsto per S.I.C. o Z.S.C. e Z.P.S.;

Preso atto che ad oggi nessun ente portatore di interessi collettivi in materia ambientale ha messo in mora l'Amministrazione perché provveda a sottoporre a protezione eventuali ulteriori habitat ritenuti, sulla base di valide evidenze scientifiche meritevoli di tutela ambientale ai sensi della "direttiva Uccelli";

Preso atto, pertanto, che in tutto il territorio siciliano la fauna acquatica gode di un livello di protezione per ciò che riguarda l'attività venatoria quasi assoluto;

Preso atto, che salvo pochissime eccezione ininfluenti sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano regionale dei parchi e delle Riserve naturali riguardante la costituzione di 87 riserve naturali alle quali si aggiungono i Parchi dell'Etna, delle Madonie, dei Nebrodi, dell'Alcantara, di Floristella e l'istituendo Parco dei Monti Sicani;

Preso atto che in Sicilia, in esecuzione dei precedenti Piani faunistico-venatori sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, comma 6, legge regionale n. 33/1997, Aziende faunistico-venatorie e Aziende agro-venatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all'allegato B al presente decreto;

Preso atto che sotto l'aspetto sostanziale la S.A.S.P. siciliana risulta, quindi, già differenziata per effetto della esecuzione del primo Piano faunistico-venatorio 1998/2003, essendo stata in parte destinata agli AA.TT.CC., in parte destinata alla gestione privata della caccia attraverso l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, Aziende agro-venatorie, ecc., in parte destinata a protezione attraverso le istituite riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopola-

mento e cattura, oltre che attraverso i Parchi regionali; che tale differenziazione, ovviamente, non viene meno per l'essere venuti a termine i precedenti Piani faunistico-venatori;

Vista la sentenza n. 510/2012 del C.G.A. per la Regione siciliana che ha dichiarato irricevibili le censure dedotte da Legambiente e altri avverso il Piano faunistico-venatorio 2006/11;

Visto che il termine di durata quinquennale del Piano faunistico-venatorio di cui all'art. 15, comma 1, legge regionale n. 33/1997 - da interpretarsi alla luce dell'art. 14, comma 7, legge n. 157/1992 - è ordinatorio;

Visto che il legislatore regionale non è intervenuto, come precedentemente fatto con la disposizione transitoria di cui all'art. 3, legge regionale n. 19/2011, per ridare forza di legge alla proposta di Piano faunistico-venatorio 2011/16 e alla sua modifica;

Ritenuto, pertanto, che sino alla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio 2011/16 (il cui complesso procedimento di V.A.S. si avvia a conclusione) vige la destinazione differenziata del territorio da applicarsi secondo le percentuali di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale n. 19/2011. Ciò, sia secondo l'aspetto sostanziale di cui al punto 19, sia in ragione meramente formale a seguito di quanto esposto ai punti 19.1, 19.2, 19.3;

Preso atto, dunque, che l'Amministrazione, in esecuzione del primo Piano faunistico-venatorio 1998/2003 ha già assolto attraverso la destinazione differenziata del territorio all'obbligo di pianificazione dello stesso nei modi dettati dall'art. 10, commi 1-2-3-4-5-6, legge n. 157/1992;

Preso atto che attraverso l'originaria istituzione degli AA.TT.CC., la determinazione degli indici di densità venatoria, la redazione - ai sensi degli artt. 18, comma 4, legge n. 157/1992 e 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997 - del piano di abbattimento annuale conformato, per quanto in appresso, al parere dell'ISPRA, l'Amministrazione ha anche assolto all'obbligo di programmazione dell'attività venatoria nei modi definiti dall'art. 14 stessa legge n. 157/1992; che, pertanto, sono stati rispettati i principi cardine di pianificazione e programmazione del prelievo ex legge quadro n. 157/1992;

Considerato che ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 14, comma 7, legge n. 157/1992 l'elaborazione del redigendo Piano faunistico-venatorio 2011/16 si sostanzierà in una verifica circa la realizzazione del precedente Piano, nell'eventuale perseguimento degli obiettivi non raggiunti, nella eventuale modifica di tali obiettivi, e nella eventuale individuazione di nuovi obiettivi. Si sostanzierà, in altre parole, in una revisione del precedente Piano;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Considerato che la superficie totale occupata dai siti della Rete natura 2000 esterna alle aree protette è di ettari 145.027,5 (v. proposta di modifica al Piano faunistico-venatorio 2011/16) pari al 6% della S.A.S.P. regionale e al 12% della S.A.S.P. destinata agli AA.TT.CC.;

Considerato che, salvo più stringenti misure di conservazione della fauna selvatica previste nei rispettivi piani di gestione, in ogni sito della Rete natura 2000 sono apposte, comunque, le ulteriori limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, n. 28223 - Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2007, n. 258;

Ritenuto che, ai fini di una corretta valutazione del complessivo grado di protezione assicurato alla fauna selvatica, occorre tenere in considerazione che alla quota del 30,76% della S.A.S.P. già assoggettata ad un regime di protezione assoluto, si accosta una quota del 12% di S.A.S.P. destinata agli AA.TT.CC. occupata dai siti della Rete natura 2000 in cui vige un regime di protezione relativo posto attraverso i rispettivi piani di gestione dei singoli siti, nonché attraverso il sopracitato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerando che l'art. 2 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1959, resa esecutiva in Italia con legge n. 812 del 24 novembre 1978, protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

Considerato che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981-n. 503, la direttiva n. 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva n. 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 536/2001; sentenza n. 227/2003; sentenza n. 233/2010);

Considerato che l'art. 42, legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) introducendo, tra l'altro, il comma 1/bis all'art. 18, legge n. 157/1992 non ha modificato i termini di apertura e chiusura del prelievo venatorio fissati precedentemente dal legislatore, statuendo semplicemente dei principi che il legislatore stesso ha evidentemente ritenuto essere già ossequiati dall'art. 18, comma 1, stessa legge n. 157/1992 (cfr. T.A.R. Piemonte ord. n. 691/2010; T.A.R. Veneto, sez. I, ord. n. 780/2010);

Considerato, quindi, che l'art. 18, comma 1/bis, legge n. 157/1992 deve essere inteso come posto a baluardo di successive possibili integrazioni al calendario venatorio statale di specie cacciabili, il cui periodo di attività venatoria dovrà rispettare i principi dettati dal diritto comunitario e internazionale;

Considerato che, ai fini della salvaguardia del patrimonio faunistico e salva la procedura di cui all'art. 18,

comma 4, legge regionale n. 33/1997 i motivi, importanti e di carattere eccezionale, che in Sicilia possono comportare, in via temporanea, l'imposizione di particolari divieti di caccia o riduzione dei relativi periodi di prelievo sono quelli connessi alla diminuzione della consistenza faunistica di determinate popolazioni, alla sopravvenienza di particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, a malattie o altre calamità di cui allo stesso art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997;

Considerato che, salvo il procedimento particolare previsto nelle ipotesi citate al punto precedente, ogni ulteriore intervento che modifica definitivamente il calendario venatorio legale, di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 157/1992, può attuarsi esclusivamente attraverso il procedimento generale di revisione di cui all'art. 18, comma 3, stessa legge appositamente previsto anche per questioni riguardanti la consistenza delle singole specie;

Considerato che, in assenza delle condizioni previste nei punti precedenti, le date di apertura e chiusura della caccia restano fissate dall'art. 18, comma 1, legge n. 157/1992, non potendosi riconoscere altrimenti potere discrezionale all'Amministrazione di modificare le date del calendario venatorio legale;

Considerato di non potere attribuire valore giuridico a classificazioni unilaterali BirdLifeInternational circa lo status delle popolazioni aviatriche: classificazioni non riconosciute da organi istituzionali. Considerato, altresì, di non potere attribuire valore giuridico a studi, linee guida, documenti redatti dal c.d. Comitato Ornithologia, e qualsiasi altro contributo scientifico riguardante la gestione delle singole specie tendenti a contrarre o ampliare i periodi di attività venatoria fissati dalla legge. Ciò, anche per due diverse ragioni: perché non sempre detti contributi scientifici provenienti da più fonti sono sovrapponibili; perché avendo essi carattere generale non tengono conto delle specifiche realtà regionali (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 691/2010). Su quest'ultimo aspetto si osserva che le unità operative decentrate dell'ex Istituto nazionale della fauna selvatica, oggi ISPRA, previste dall'art. 7, comma 2, legge n. 157/1992 in funzione della osservazione e dello studio delle diverse realtà ambientali regionali, non sono state, ad oggi, istituite.

Considerato che, fermo restando l'assenza di gravidanza giuridica nei contributi scientifici di cui al punto 31, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", l'ISPRA ha comunicato alla Federazione italiana della caccia che: "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione prenuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts of article 7(4) of Directive n. 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"; che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

Considerato che ai sensi degli art. 14, comma 5, legge n. 157/1992 e 22, comma 5, lett. a), legge regionale n. 33/1997 la posizione giuridica del cacciatore di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza è di diritto soggettivo, e che tale diritto non può essere svuotato sottraendogli, di fatto, i territori idonei

all'attività venatoria, o consentendogli di esercitare la caccia in periodi in cui i flussi migratori post-nuziali si sono esauriti (cfr. T.A.R. Bari, sez. I, sentenza n. 496/1997);

Considerato che il diritto di caccia di cui al punto precedente ha nell'ordinamento italiano pregnanza tale da incidere attraverso l'art. 842 c.c. persino sul diritto di proprietà, e che tale incidenza trova copertura costituzionale nell'art. 42, comma 2, della Carta;

Considerato che, nell'ipotesi in cui si voglia osservare la posizione giuridica del cacciatore da un'ottica diversa da quella data dall'art. 842 c.c., occorre pur sempre valutare che, in forza del carattere pubblico della pianificazione faunistica-venatoria, tale posizione giuridica, comunque la si voglia configurare, ha forza tale all'interno dell'ordinamento da determinare, attraverso l'art. 15, comma 11, legge n. 157/1992, un vincolo venatorio cui è assoggettato il proprietario terriero (v. Innocenzo Gorlani, La caccia programmata, Greentime, seconda edizione, pag. 91);

Considerato che l'attività venatoria si sostanzia in una manifestazione di natura sociale la quale, per quanto sopra, può persino determinare la deroga a conclusioni negative delle valutazioni d'incidenza, ferma restando l'adozione di misure compensative necessarie a garantire la coerenza globale della Rete natura 2000 (v. art. 5, comma 9, D.P.R. n. 357/1997);

Ritenuto che l'Istituto superiore di protezione ambientale (ISPRA) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 4, legge n. 157/1992, con riferimento alle date legali di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 157/1992; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo, legge n. 157/1992 come introdotto dall'art. 42, comma 2, legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria;

Sentite ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge regionale n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario venatorio 2012/2013 fornite dalle Unità operative periferiche del Servizio 7°, Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata legge regionale n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis, della legge regionale n. 33/1997, i limiti temporali di apertura del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali (preapertura), e che detti limiti devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; che tale potere discrezionale attribuito alla P.A. non può essere riletto nel senso che risponda ad esigenze di tutela e protezione della fauna selvatica, bensì nel senso che qualora a seguito di situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche la

fauna selvatica abbia acquistato uno stato di maturità tale da potere essere assoggettata a prelievo, oppure che i flussi migratori risulterebbero probabilmente anticipati rispetto alla terza domenica di settembre, sussistendone le altre condizioni di natura protezionistica quali quelle riferite alla consistenza delle popolazioni, il prelievo può essere anticipato. Ciò per le seguenti ragioni: perché le norme specificatamente poste a tutela della fauna selvatica al verificarsi delle situazioni di cui sopra non sono, né l'art. 19, comma 1/bis, legge regionale n. 33/1997, né l'art. 18, comma 2, legge n. 157/92, bensì gli artt. 19, comma 1, legge n. 157/1992 e 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997; perché altrimenti non si comprenderebbe la differenza di significato tra i due diversi gruppi di norme; perché sarebbe irragionevole imporre come data di apertura della stagione venatoria quella in cui i flussi migratori post-nuziali (in tempo di preapertura quelli della Tortora) si sono esauriti; perché, se ogni possibile anticipazione o posticipazione delle date fissate nel Calendario venatorio legale fosse letta in chiave esclusivamente protezionistica, non si spiegherebbe il senso da attribuire all'art. 14, comma 4, legge n. 157/1992 secondo il quale la pressione venatoria può essere incrementata qualora si siano avute modifiche positive della popolazione faunistica, oppure all'art. 18, comma 6, legge n. 157/1992 secondo il quale nel periodo intercorrente tra il 1° di ottobre e il 30 novembre, cioè il periodo in cui si svolge la gran parte delle migrazioni post-nuziali, la pressione venatoria può essere aumentata sino a cinque giorni per settimana per cacciatore; perché il prolungamento del periodo di caccia al 10 febbraio ex art. 18, comma 2, penultima parte, come introdotto dall'articolo 42, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), non può essere certo inteso come posto a tutela della fauna (non a caso, infatti, il parere dell'ISPRA è, per la prima volta, vincolante); perché il limite posto alla preapertura della stagione venatoria, non prima del primo di settembre, rappresenta l'equilibrio tra diritti e/o interessi dei cacciatori ad esercitare l'attività venatoria e interessi protezionistici delle associazioni ambientaliste: equilibrio, o compromesso che dir si voglia, che il legislatore statale e regionale hanno, evidentemente, ritenuto giusto;

Ritenuto che la formula "diverse realtà territoriali", di cui all'art. 19, comma 1/bis, legge regionale n. 33/1997, ricalca pedissequamente la formula utilizzata dal legislatore statale posta nell'art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 la quale, però, va intesa anche con riferimento a Regioni poste a latitudini talmente distanti da comportare, per motivi fondamentalmente climatici, sostanziali anticipazioni della fine dei periodi riproduttivi di diverse specie, di tal che la preapertura della caccia, come avallato dall'ISPRA, risulta giustificabile; che le realtà territoriali dei diversi AA.TT.CC. siciliani possono considerarsi, per ciò che riguarda le tre specie prelevabili in regime di preapertura, pressoché omogenee; che là dove l'osservazione delle diverse realtà territoriali siciliane ha consigliato necessarie differenziazioni del prelievo sostenibile, l'Amministrazione ne ha tenuto minuziosamente conto (v.di limitazioni temporali e territoriali al prelievo di acquatici, Lepre italiana, Combattente, Moretta, di cui al punto 44, lett. a), f), g), h); v.di limitazioni territoriali e temporali all'uso del furetto nella caccia al coniglio selvatico ex punto 7 dell'allegato A al presente Calendario venatorio);

Osservato che, nel corso della trascorsa stagione venatoria, quasi tutte le Regioni italiane hanno autorizzato la caccia in regime di pre-apertura (1/15 settembre 2012);

che in tutte le Regioni le quali hanno, ad oggi, pubblicato il Calendario venatorio 2012/13 e cioè Puglia, Umbria, Calabria, Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto, Abruzzo, Friuli, è stato autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria in regime di pre-apertura;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 dall'ISPRA riguardante la proposta di pre-apertura della caccia il primo di settembre c.a. alla tortora, al colombaccio, al coniglio selvatico, alla quaglia; che l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l'anticipazione della caccia al coniglio selvatico, parere favorevole per l'anticipazione, limitatamente a tre giornate, della caccia alla tortora; parere non favorevole per l'anticipazione della caccia a quaglia e colombaccio;

Ritenuto, per quanto detto al punto 34, che il parere riguardante la pre-apertura della stagione venatoria, seppur obbligatorio, non è, salva motivazione, vincolante per l'ente che lo ha chiesto (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, ord. n. 780/2010; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. n. 691/2010; T.A.R. Marche, sez. I, ord. n. 624/2010; T.A.R. Veneto, sentenza n. 1508/2011, T.A.R. Palermo, sez. I, sentenza n. 1633/2009; T.A.R. Brescia, sez. II, sent. n. 1827/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 2443/2011, T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, ord. n. 436/2012, ecc.);

Considerato che la pre-apertura della stagione venatoria non necessita di una particolare e diffusa motivazione o istruttoria, dal momento che l'art. 18 comma 2, legge n. 157/1992 consente alle regioni di modificare le date d'inizio e termine dell'esercizio venatorio, purché contenute tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dello stesso articolo (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, sentenza n. 365/2002);

Ritenuto che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni P.A. (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, sent. n. 365 del 9 maggio 2002; T.A.R. Piemonte, ord. n. 691/2010; C.d.S., sez. V, sentenza n. 1640 del 22 marzo 2012; Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2732; Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012 n. 2552; Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2536);

Ritenuto, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali alcune parti di detto parere riguardanti la pre-apertura della stagione venatoria non sono condivisibili:

a) con riferimento alla caccia al coniglio selvatico per tutto il periodo di pre-apertura proposto dall'Amministrazione si registra il parere favorevole dell'ISPRA e, pertanto, si conferma quanto proposto;

b) con riferimento alla limitazione a tre giornate di pre-apertura della caccia alla tortora si osserva: che la situazione demografica della popolazione nidificante in Sicilia è giudicata stabile (AA.VV., 2008); che la popolazione nidificante in Italia è giudicata in incremento da un recente studio del 2011 da parte del MIPAAF, 2011; che le popolazioni migratrici provenienti dai paesi balcanici sono giudicate stabili (BirdLifeInternational 2004); che i dati di prelievo provenienti dai tesserini venatori elaborati da questo Assessorato dimostrano nelle 6 stagioni di studio dal 2003-04 al 2008-09 una stabilità dell'indice derivante dal totale dei capi dichiarati abbattuti in Sicilia suddiviso per le giornate di caccia usufruite, confermando così i dati di stabilità delle popolazioni oggetto di caccia nella Regione. Da altra angolatura si osserva, altresì, che detta specie già ai primi temporali di settembre abban-

dona l'isola per migrare, con l'effetto che nel corso di tutto l'anno risulta pressoché cacciabile solo durante il periodo di pre-apertura. Pertanto, l'Amministrazione si conforma parzialmente al parere dell'ISPRA nel senso che sono autorizzati quattro giorni di caccia in regime di pre-apertura alla specie rispetto agli undici proposti;

c) con riferimento alla data anticipata di chiusura della caccia alla tortora si ritiene, in via precauzionale, che ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997 si possa recepire il parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma in tal senso;

d) con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al colombaccio al primo di ottobre si osserva: che trattasi di una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria; che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevolissima espansione passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-1983 (Massa, 1985) al 52,5% nel periodo 1984-1992 (Lo Valvo et al., 1993) al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori; che a livello italiano un recente studio del Ministero politiche agricole e forestali dimostra che dal 2000 al 2010 la specie è in forte incremento come popolazione nidificante (MIPAAF 2011); che a livello europeo attualmente la specie è considerata in incremento (EBCC website); che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011); che la specie è stata sempre soggetta ad una intensa attività di caccia in Sicilia durante la pre-apertura, e ciò non ha influito negativamente sulla popolazione che è in continuo incremento, come confermato da tutte le fonti sopra descritte; che, a parte le risultanze scientifiche, è di comune esperienza il fatto che la specie in questione ha colonizzato non soltanto i borghi sparsi nella campagna siciliana ma, addirittura, i centri e le periferie delle grandi città dell'isola; che, infine, la specie è talmente diffusa da essere inclusa anche nell'allegato III/A della direttiva n. 2009/147/CE.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Si conferma, quindi, la pre-apertura alla specie limitatamente a quattro giornate di caccia. Diversamente da quanto previsto nella proposta di calendario venatorio, la prima chiusura della caccia al colombaccio è anticipata al 31 dicembre 2012;

e) con riferimento al periodo 1 febbraio/10 febbraio di caccia al colombaccio si registra il parere favorevole condizionato dell'ISPRA e, pertanto, si conferma quanto proposto dall'Amministrazione, la quale recepisce le condizioni;

f) con riferimento alla proposta di pre-apertura della caccia alla quaglia si prende atto del parere non favorevole espresso dall'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si adegua in tal senso. Per ciò che riguarda la data di apertura alla specie è da dire: che il documento europeo ORNIS Key Concepts stabilisce che per la quaglia in Italia il periodo riproduttivo termina nella seconda decade di settembre; che la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/CE stabilisce che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine della stagione riproduttiva e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilita la fine della stagione riproduttiva: ciò in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica; che l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, reso alla Federazione italiana della caccia, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle regioni

applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia; che il periodo di riproduzione della specie in Sicilia è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quanto sopra esposto alla data del 16 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali; che i dati sulla popolazione nidificante in Sicilia dimostrano una situazione demografica favorevole (AA.VV., 2008); che la popolazione nidificante in Italia è giudicata in incremento da uno studio recente (MIPAAF, 2011); che la situazione demografica della maggior parte dei Paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sicilia è favorevole (BirdLifeInternational, 2004); che a livello internazionale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN website); che i dati di prelievo censiti dai tesserini venatori elaborati da questo Assessorato dimostrano nelle 6 stagioni di studio dal 2003-2004 al 2008-2009 una stabilità dell'indice dato dal totale dei capi dichiarati abbattuti in Sicilia suddiviso per le giornate di caccia usufruite, confermando così i dati di stabilità delle popolazioni oggetto di caccia nella Regione.

Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l'effetto tale data è fissata il 16 settembre 2012. In assenza di pre-apertura, la chiusura della caccia a detta specie è spostata, rispetto alla proposta di calendario venatorio, al 31 dicembre 2012;

Sentito l'ISPRA che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 157/1992, ha espresso in alcuni punti della proposta di calendario venatorio 2012-13 il proprio parere non favorevole di apertura e chiusura della caccia nei termini fissati dal Calendario venatorio legale proposto;

Ritenuto, per quanto espresso al punto 34, meramente interlocutorio, non obbligatorio, e non vincolante il parere che precede (cfr. Corte cost., sentenza n. 332/2006);

Ritenuto, tuttavia, di dare conto, non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello biologico, delle ragioni per le quali il parere dell'ISPRA non è, in parte, condivisibile, nonostante il calendario venatorio, al di là della possibile pre-apertura della caccia e della determinazione dei carnieri giornalieri e stagionali, ha fondamentalmente natura normativa ed è sottratto ad ogni onere motivazionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 240/1991 (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 691/2010). Ciò, fermo restando e senza nulla togliere a quanto detto al punto 31;

a) con riferimento al parere di posticipazione dal 16 settembre al primo di ottobre della data di apertura legale della caccia ad alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, mestolone, codone, moriglione, pavoncella, beccacino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, allodola, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, in via precauzionale, si ritiene che ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997 si possa recepire detto parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma in tal senso;

b) con riferimento al parere di anticipazione dal 31 gennaio 2013 al 10 gennaio 2013 della data di chiusura legale della caccia al tordo bottaccio si osserva: che la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/CE stabilisce al paragrafo 2.7.10 che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia individuando nel documento ORNIS Key Concepts qualora dispongano di dati regionali propri che attestino differenze nei tempi d'inizio della migrazione pre-nuziale; che dall'andamento delle ricatture in Italia meridionale,

inclusa la Sicilia, di soggetti inanellati all'estero si rileva che l'incremento costante delle ricatture stesse si verifica a partire dalla prima decade di febbraio: periodo, questo, da assumere, quindi, come reale inizio della migrazione pre nuziale (Andreotti et al., 1999). Tanto premesso, non essendo giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di caccia, non si condivide il parere di anticipare anche la chiusura della caccia alla specie, e per l'effetto si applica, come previsto nella proposta di calendario venatorio, la data legale di chiusura del 31 gennaio 2013;

c) con riferimento al parere di anticipazione dal 31 gennaio al 10 gennaio della data di chiusura legale della caccia al tordo sassello si osserva: che la migrazione pre nuziale della specie comincia, secondo il documento ORNIS Key Concepts, nella terza decade di gennaio; che la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che, nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica; che l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010 reso alla Federazione italiana della caccia, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia. Tanto premesso, non essendo giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di caccia, non si condivide il parere di anticipare anche la chiusura legale della caccia alla specie e per l'effetto si conferma la data legale di chiusura al 31 gennaio 2013 di cui alla proposta di calendario venatorio;

d) con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla beccaccia dal 31 gennaio 2013 al 31 dicembre 2012 si osserva: che sono stati pubblicati due testi scientifici in cui la popolazione eurasiatica occidentale di beccaccia è giudicata stabile (Wetlands International, 2006, Delany et al. 2009); che l'ente BirdLife International nell'aggiornamento 2011 riguardante lo status delle popolazioni di uccelli, sul proprio sito internet definisce "globalmente stabile" la tendenza demografica della beccaccia in Eurasia occidentale; che l'andamento del prelievo venatorio di beccacce in Sicilia, protratto sino al 31 gennaio, è rilevato da questo Assessorato suddividendo il totale di beccacce dichiarate abbattute nella Regione per il totale delle giornate di caccia fruite nel corso delle 6 stagioni che vanno dal 2003-2004 al 2008-2009, fa registrare un incremento dal 2003-2004 al 2005-2006 e successivamente una stabilità sui livelli del 2005-2006. Ciò dimostra una situazione favorevole delle presenze pluriennali della specie in Sicilia; che a ogni buon conto il prelievo di beccacce avverrà secondo quanto stabilito dal Piano di gestione internazionale della beccaccia di cui all'allegato A per ciò che concerne il protocollo emergenza freddo. Pertanto, non è giustificabile l'anticipazione della data legale di chiusura della caccia a detta specie e per l'effetto si conferma la data legale di chiusura al 31 gennaio 2013 prevista nella proposta di calendario venatorio;

e) con riferimento al parere di anticipazione dal 31 gennaio 2013 al 20 gennaio 2013 della data di chiusura legale della caccia ad alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, mestolone, codone, moriglione, pavoncella, beccaccino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione si osserva quanto in appresso: che per le specie fischione, mesto-

lone, moriglione, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua e porciglione il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento ORNIS Key Concepts 2007, testo di riferimento per l'Unione europea, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si verifica nemmeno una decade di sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, ottemperando, perciò, ai principi della direttiva n. 147/2009/CE e della legge n. 157/92; che per le specie alzavola, canapiglia, codone e folaga il periodo della migrazione prenuziale comincia, secondo il documento ORNIS Key Concepts 2007, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva n. 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione prenuziale: ciò in quanto la sovrapposizione di una decade è considerata potenziale o teorica; che l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010 reso alla Federazione italiana della caccia ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia; che per la specie germano reale la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce che, in funzione della particolare situazione della specie in molti Stati membri, là dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella delle altre specie al fine di alleggerire la pressione venatoria su queste ultime meno comuni del germano reale stesso; che le specie sopra citate, per quanto riportato in precedenza, godono su quasi tutte le superfici umide regionali di un grado di protezione pressoché assoluto. Tanto premesso, non essendo giustificabile un ulteriore restringimento del periodo di caccia, non si condivide il parere dell'ISPRA di anticipare anche la chiusura della stagione venatoria alle sopra richiamate specie e per l'effetto si applica, come previsto nella proposta di calendario venatorio, la data legale di chiusura della caccia al 31 gennaio 2013;

f) con riferimento al parere di escludere dal prelievo la lepre italiana, si osserva che la popolazione siciliana risulta in uno status di conservazione soddisfacente (Lo Valvo, 2007); che nelle province di Palermo (Lo Valvo et al., 2010a) e Messina (Bruno et al., 2010) le densità hanno mostrato valori compatibili con un prelievo limitato; che nella provincia di Siracusa è stato avviato un allevamento sperimentale in cattività con finalità scientifica di conoscenza della biologia riproduttiva della specie (Lo Valvo et al., 2010b) avviando quindi, come suggerito dall'ISPRA, una prassi gestionale fondata su elementi di conoscenza oggettivi. Pertanto, se ne consente il prelievo nel corso del periodo 21 ottobre/21 novembre 2012 incluso, nei ristrettissimi limiti fissati nel piano di abbattimento di cui all'all. A al presente decreto;

g) con riferimento al parere dell'ISPRA di escludere in toto dall'elenco delle specie cacciabili il combattente e la moretta, si ritiene che un lato eccessiva tale assoluta limitazione - oltretutto l'Istituto non ha né documentato, né citato riferimenti di letteratura scientifica a riguardo - dall'altro lato sorgono forti dubbi circa la sussistenza di legittimazione dell'Amministrazione regionale ad esclu-

dere definitivamente due specie dall'elenco legale delle specie cacciabili, stante che il procedimento di revisione ex art. 18, comma 3, legge n. 157/1992 non prevede alcuna competenza in ambito regionale. Si osserva poi che trattasi di specie non endemiche la cui gestione travalica i confini regionali e che, per quanto detto in precedenza, tutte le specie acquatiche godono in Sicilia di un grado di protezione quasi assoluto. Inoltre, per quanto riguarda la confusione tra la moretta ed esemplari di moretta tabaccata, si rileva che quest'ultima è valutata in incremento con riferimento alla popolazione nidificante in Sicilia (AA.VV., 2008), che è valutata in incremento in Italia sia come popolazione svernante che nidificante (Melega, 2003, Melega, 2007). Anche a livello internazionale i dati dei censimenti invernali del programma di studio Wetlands International valutano la specie in incremento (Delany et al., 2008), e i dati dei censimenti in Africa equatoriale dimostrano una situazione soddisfacente (Trolliet et al., 2007, ONCFS 2008). Si aggiunga che la moretta è già sottoposta a divieto totale di caccia nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) per effetto del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, n. 28223. Inoltre, la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/UE stabilisce, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto e non di caccia, e che nell'attuale legislazione venatoria deve assumersi sussistere una presunzione legale, seppur relativa, di conoscenza delle diverse specie per i neo-cacciatori abilitati. Tanto premesso, in via precauzionale, si dispone che l'apertura della caccia alla specie moretta è ulteriormente posticipata di 31 giorni rispetto alla già posticipata data di apertura della caccia agli anatidi, sì da collocare il prelievo della specie al momento in cui le morette tabaccate nidificanti nell'isola abbiano ormai abbandonato per migrazione il territorio. Per effetto di ciò la specie è assoggettabile a prelievo a decorrere dal primo novembre 2012 nei limiti di due capi giornalieri e 8 stagionali.

Per la specie combattente si rileva che un recente articolo scientifico uscito nel 2011, cioè successivamente ai dati del 2004 citati dall'ISPRA, dimostra che il declino delle popolazioni nidificanti in Europa occidentale è compensato da incrementi nella popolazione nidificante in Eurasia orientale, ovvero che non è in atto un decremento della popolazione complessiva, ma uno spostamento delle aree riproduttive dovuto alle modifiche degli habitat (Rakhimberdiev, 2011). Inoltre, ulteriori dati pubblicati successivamente al 2004 evidenziano che i censimenti invernali rilevati dal 1980 al 2008 in Africa equatoriale, luogo di svernamento delle popolazioni in transito in Italia, dimostrano una stabilità delle popolazioni (Trolliet et al., 2007, ONCFS 2008, Trolliet & Girard 2008), e che i censimenti della popolazione svernante in Europa dimostrano, addirittura, un incremento delle popolazioni in tutte le regioni biogeografiche del Palearctico occidentale, inclusa la regione che comprende l'Italia (Delany et al., 2008). La specie combattente è, infine, anch'essa sottoposta a divieto assoluto di caccia nelle Zone di protezione speciale. Per di più, sulla cacciabilità di detta specie si è già espresso il T.A.R. Veneto con sent. n. 1508/2011, dichiarandola ammissibile a prelievo. Per quanto sopra, il

combattente può essere cacciato dall'1 di ottobre al 30 di ottobre nei limiti di due capi giornalieri e otto stagionali.

h) con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'anatra marmorizzata, si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente al primo di novembre l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TR2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nel lago Trinità presso Castelvetro e nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; non si condivide l'apposizione di un generale divieto di caccia all'alzavola per due ordini di ragione: perché l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, posseduta da ogni cacciatore a seguito di superamento di un apposito esame, configura una presunzione legale, seppur relativa, di conoscenza e capacità di differenziazione delle singole specie da parte degli abilitati; perché anche la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009/UE stabilisce ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non già apponendo generali divieti di caccia, bensì attraverso l'istruzione dei cacciatori. Per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia derivante dall'istituzione di Riserva naturale;

Osservato che nelle Regioni che ad oggi hanno pubblicato il Calendario venatorio 2012/2013 e cioè Umbria, Calabria, Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto, Abruzzo, Friuli, la caccia a pressoché tutte le specie di cui all'art. 4, lett. n) dell'allegato A al presente Calendario venatorio si chiude a fine gennaio;

Ritenuto che, se pur in assenza di tassative previsioni normative, si possa comunque limitare il prelievo venatorio non solo attraverso la ragionevole predeterminazione dei capi abbattibili per giornata di caccia, come previsto dall'art. 18, comma 4, legge n. 157/1992 e dall'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997, ma anche attraverso il numero massimo di capi abbattibili nel corso dell'intera stagione venatoria;

Visto che il Piano di abbattimento, di cui all'art. 8 dell'allegato "A" al presente Calendario venatorio proposto dall'Amministrazione all'ISPRA, in ragione di specie è stato riformulato dall'Amministrazione stessa conformandolo ai limiti indicati da detto Istituto a seguito delle proprie valutazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/1997, che assoggetta alle disposizioni del Calendario venatorio le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agro-venatorie;

Ritenuto che, in linea generale, il preventivo parere dell'ISPRA nella formulazione del Calendario venatorio non è certo previsto con riferimento alla parte tassativa di esso avente natura ricognitiva e divulgativa, bensì a quella discrezionale di carattere innovativo; che, quindi, detto parere è riferito al piano di abbattimento di cui all'allegato "A" al presente decreto, alla regolamentazione della preapertura della stagione venatoria, agli ulteriori limiti al prelievo da apporre ai sensi degli artt. 19, comma 1, legge n. 157/1992 e 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997; che l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, legge n. 157/1992 è deputato a svolgere, in rapporto di specialità con altre norme di carattere generale, tali funzioni;

Considerato che il Calendario venatorio deve essere adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997, onde evitare il venir meno degli ulteriori limiti in esso previsti rispetto al calendario venatorio statale, che entrerebbe automaticamente e sostitutivamente in vigenza anche in forza, per quanto sopra detto, del diritto

riconosciuto ad ogni cacciatore italiano di potere esercitare l'attività venatoria almeno in un ambito territoriale di caccia (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 1992, n. 10685; Cass. penale, 18 dicembre 1988, n. 1665; Cass. penale, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 12365);

Considerato che, a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA, nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica, stante che l'Amministrazione, ad ogni buon conto, ha conformato la propria proposta di piano di abbattimento di cui all'allegato "A" al presente decreto alle indicazioni dell'ISPRA;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2012/2013 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata (AA.TT.CC.), sono indicate nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Anche in adesione ai suggerimenti dell'ISPRA di limitare la mobilità dei cacciatori, l'esercizio della caccia nel periodo di preapertura che va dall'1 al 15 settembre 2012 è autorizzato esclusivamente ai cacciatori residenti in Sicilia.

Art. 5

In adesione ai suggerimenti dell'ISPRA, in tutto il territorio siciliano è vietato immettere fagiani e utilizzare munizioni con pallini di piombo in prossimità di laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune, nonché a distanza inferiore di 150 metri dalle rispettive rive.

Art. 6

La caccia alla tortora e al colombaccio in regime di preapertura è esercitabile per non più di quattro giornate complessive.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, legge regionale n. 33/1997, si rammenta che le giornate prescelte devono essere segnate in maniera indelebile nell'apposito tesserino venatorio prima di iniziare l'attività venatoria. I trasgressori saranno severamente sanzionati.

Art. 8

Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

Art. 9

L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei siti della Rete natura 2000 è disciplinato dalla parte II del Calendario venatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel suo sito web.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 8 agosto 2012.

AIELLO

Allegati

Opere citate:

Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 1999 - The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. *Vogelwarte*, 40: 28-51.

Autori vari, 2008. Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati Terrestri. Studi e Ricerche, 6, ARPA Sicilia, Palermo.

BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series no 12).

Delany S., Dodman T., Scott D., Butchart S., Martakis G. & Helminck T., 2008 - Report On The Conservation Status Of Migratory Waterbirds In The Agreement Area, 4th Edition. Wetlands International 2008. AEWAF African Eurasian Waterfowl Agreement. www.wetlands.org.

Delany, Scott. D., Dodman, T. & Stroud, D. (eds) 2009. An Atlas of Wader Population in Africa and Western Eurasia. Wetlands International. Wageningen. The Netherlands.

European Bird Census Council website: <http://www.ebcc.info/index.php?ID=457>.

"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE (oggi 147/2009CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici" Commissione Ambiente Unione Europea. 2008.

International Union for Conservation of Nature website: www.iucn.org.

Lo Valvo M., Massa B. & Sarà M., 1993 - Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio - *Naturalista sicil.*, 17 (Suppl.): 1-373.

Lo Valvo M., (Red) 2011. Proposta di Piano faunistico-venatorio della Regione Sicilia 2011-2016. Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, pp. 351.

Melega L., 2003. Recente incremento della Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) in Italia. *Avocetta* n. 27. 2003.

ONCFS 2008. Monitoring waterbird populations in three major wetland complexes of Sub-Saharan Africa. MAI/CNERA Avifauna migratrice.

Rete Rurale Nazionale & LIPU 2011. Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010.

MIPAAF.

Eldar Rakhimberdiev, Yvonne I. Verkuil, Anatoly A. Saveliev, Risto A. Vaisanen, Julia Karagicheva, Mikhail Y. Soloviev, Pavel S. Tomkovich and Theunis Piersma. 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144-151.

Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi. Ministero dell'ambiente e della tute-

la del territorio e del mare, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tipografia CSR-Roma. 800 pp.

Trolliet B., Girard O., Benmergui M., Schricke V., Boutin J.-M., Fouquet M., Triplet P., 2008. Oiseaux d'eau en Afrique sub-saharienne. Bilans des dénombrements de janvier 2007. Faune Sauvage, n. 279. ONCFS.

Wetlands International. 2006. Waterbird Population Estimates-Fourth Edition. Wetlands International Wageningen. The Netherlands.

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

Art. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria, ad eccezione del periodo di preapertura, soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della legge regionale n. 33/97).

Art. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 2) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 3) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento ai punti 2 e 3 si rappresenta che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della legge regionale n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscono il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 4) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione per il tramite del comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere un massimo di 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13,00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge n. 157/1992.

Art. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 4

Calendario

Negli ambiti territoriali di caccia siciliani, già istituiti ed elencati nel D.A. n. 1445 del 16 maggio 2012, l'attività venatoria è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura (1 settembre 2012 - 15 settembre 2012)

- a) dall'1 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);
- b) dall'1 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
 - uccelli: tortora (*streptopelia turtur*);
- c) dall'1 settembre al 15 settembre incluso:
 - uccelli: colombaccio (*columba palumbus*).

La caccia in regime di preapertura alla tortora e colombaccio può essere esercitata limitatamente a quattro giornate complessive a libera scelta del cacciatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, legge regionale n. 33/1997, si rammenta che le giornate prescelte devono essere segnate in maniera indelebile nell'apposito tesserino venatorio prima di iniziare l'attività venatoria. I trasgressori saranno severamente sanzionati.

Apertura

- d) dal 16 settembre al 16 dicembre 2012 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);
- e) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013:
 - mammiferi: volpe (*vulpes vulpes*);
- f) dal 21 ottobre 2012 al 21 novembre 2012 incluso:
 - mammiferi: lepore italiano (*lepus corsicanus*).

Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2.

Nell'A.T.C. ME1 la caccia a questa specie è consentita solamente nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D'Affermo, Mistretta, Castel di Lucio.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

- g) dal 3 novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:
 - mammiferi: cinghiale (*sus scrofa*);

- h) dal 16 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 incluso:
 - uccelli: tortora (*streptopelia turtur*);

i) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso e dall'1 febbraio al 10 febbraio incluso:

- uccelli: colombaccio (*columba palumbus*).

Nel corso della prima decade di febbraio, gli appostamenti per la caccia a questa specie devono essere collocati a distanza superiore di 500 metri da zone umide e pareti rocciose.

- l) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso:
 - uccelli: quaglia (*coturnix coturnix*);

- m) dall'1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso:
 - uccelli: merlo (*turdus merula*), allodola (*alauda arvensis*).

- n) dall'1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

— uccelli: cesena (*turdus pilaris*), tordo bottaccio (*turdus philomelos*), tordo sassello (*turdus iliacus*), alzavola (*anas crecca*), beccacino (*gallinago gallinago*), canapiglia (*anas strepera*), codone (*anas acuta*), fischione (*anas penelope*), folaga (*fulica atra*), gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), germano reale (*anas platyrhynchos*), mestolone (*anas clypeata*), moriglione (*aythya ferina*), pavoncella (*vanellus vanellus*), porciglione (*rallus aquaticus*), beccaccia (*scolopax rusticola*);

n1) conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate;

n2) negli AA.TT.CC. SR2, RG2, TP2 l'attività venatoria all'avifauna acquatica ha inizio l'1 novembre 2012.

- o) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

- uccelli: gazza (*pica pica*), ghiandaia (*garrulus glandarius*);

- p) dall'1 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012 incluso:
 — uccelli: combattente (*philomachus pugnax*);
 q) dall'1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:
 — uccelli: moretta (*aythya fuligula*).

Art. 5

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Nella caccia al cinghiale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- dal 2 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita e/o relativi meticci, nonché con cani da traccia per il recupero dei capi feriti;
- la caccia in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
- la caccia in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, entro l'1 ottobre 2012, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

— possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;

- per il solo ATC ME 2 della provincia di Messina possono essere autorizzate non più di 10 squadre, a battuta, per ambito territoriale di caccia, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

— la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

— tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

— i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 6

Ulteriori divieti e prescrizioni

Non è consentita la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria negli AA.TT.CC. prescelti per la venatoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate suddivise secondo i seguenti limiti: 16 giornate dall'1 settembre al 15 novembre; 12 giornate dal 16 novembre al 10 febbraio. Le giornate non usufruite nel corso del primo periodo non possono essere usufruite nel secondo.

L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'uffici del comune all'atto del rilascio del tesserino.

Aderendo ai suggerimenti dell'ISPRA, in tutto il territorio siciliano è vietato: immettere fagiani; utilizzare munizioni con pallini di piombo in prossimità di laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune, nonché a distanza inferiore di 150 metri dalle rispettive rive.

Dal 2 al 31 gennaio 2013 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Se in battuta è regolata con provvedimento a cura della stessa Ripartizione da emanarsi entro l'1 novembre 2012.

Art. 7

Mobilità

In adesione ai suggerimenti dell'ISPRA di limitare la mobilità dei cacciatori, l'esercizio della caccia nel periodo di preapertura che va dall'1 al 15 settembre 2012 è autorizzato esclusivamente ai cacciatori residenti in Sicilia.

Fermo restando il diritto di ogni cacciatore siciliano ad esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. di residenza, l'ammissione degli stessi in altri AA.TT.CC. siciliani per l'esercizio dell'attività venatoria alla selvaggina stanziale, è consentito tenuto conto dei limiti derivanti dall'applicazione degli indici di densità venatoria.

Art. 8

Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, non più di 15 capi di fauna selvatica. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	Limite massimo giornaliero	Limite massimo stagionale
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola	10	50
Fischione, Germano reale, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Moriglione, Beccaccino, Mestolone, Porciglione	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Moretta	2	8
Coniglio selvatico	3	
Lepre italiana	1	1
Colombaccio	10	
Colombaccio periodo 1-10/2/2013	5	
Combattente	2	8

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente fra coniglio selvatico e lepre italiana non può essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Gli abbattimenti di lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti.

Nelle isole di Pantelleria (TP4), di Ustica (PA3), di Lampedusa e Linosa (AG3), di Vulcano (ATC ME 3) e Salina (ATC ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Art. 9

Allenamento e addestramento dei cani

A partire dal 15 agosto l'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta esclusivamente nei luoghi utili all'esercizio venatorio, senza possibilità di sparare, con esclusione dei due giorni precedenti la preapertura.

Art. 10

Regolamentazione e divieti inerenti il furetto

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento è consentito dall'1 settembre al 30 novembre 2012 incluso, ad eccezione del territorio del comune di Cianciana e di Cattolica Eraclea. Per quest'ultimo comune, in via eccezionale, l'uso del furetto è consentito nella località denominata "Ardicola". L'uso del furetto è, altresì, vietato nelle contrade Pezza Petra e Costa Cavolo del comune di Licata. Nel comune di Lampedusa, Isole di Lampedusa e Linosa, è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio alla specie;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta è consentito in tutto il territorio dall'1 settembre al 31 ottobre 2012 incluso;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso in tutto il territorio degli ATC CT1 e CT2, ad esclusione dei comuni di Mineo (CT1) e Mazzarone (CT2). Dall'1 al 16 dicembre 2012 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei.

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo è consentito esclusivamente nei comuni di Caccamo, Ciminna e Corleone dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso, mentre nel comune di Ustica è consentito dalla data di apertura fino al 16 dicembre;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani è consentito dall'1 settembre al 5 novembre 2012 incluso, ad eccezione del comune di Vita dove l'uso del furetto è vietato. L'uso del furetto è, altresì, vietato nel comune di Marsala limitatamente alla fascia compresa tra la battigia del mare e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino. Nel comune di Pantelleria l'uso del furetto è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio.

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC ME3 - Isola di Vulcano - fino alla data di chiusura del prelievo venatorio. Negli altri ATC di Messina non è consentito;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre 2012 al 28 ottobre 2012 esclusivamente nel territorio sotto specificato ricadente nell' A.T.C. RG1 e precisamente nei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi e Vittoria. I confini di tale territorio sono:

Est: incrocio S.P. 3 con la S.S. 514 direzione Catania, fino al confine con la provincia di Catania;

Sud: in direzione di Acate S.P. 3 - S.P. 1 d ex S.P. 87 fino all'incrocio con la S.P. 31;

Ovest: dall'incrocio della ex S.P. 87 con la S.P. 31 fino al confine di provincia;

Nord: con i confini naturali delle province di Caltanissetta e Catania: dall'incrocio della S.P. 31 con il confine della provincia di Caltanissetta fino all'incrocio della S.S. 514 con il confine della provincia di Catania.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 11

Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 2 al 31 gennaio 2013 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, nelle aree prative allagate, nei corsi d'acqua, nei laghi o bacini naturali e artificiali. Dal primo al dieci febbraio la caccia al colombaccio (*Columba palumbus*) può essere esercitata esclusivamente da appostamento nei boschi e nei seminativi arborati a distanza maggiore di 500 metri da zone umide o pareti rocciose.

Il cacciatore deve raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, scarica o smontata.

Art. 12

Caccia col falco

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e a distanza inferiore di 500 metri dalle aree protette e dai siti della Rete natura 2000.

Art. 13

Valichi montani

È vietata, altresì, nel raggio di 1.000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N-14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinì (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N-14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N-14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N-14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N-14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N-14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N-15° 12' 14" E

Art. 14

Aziende faunistico venatorie e agro venatorie

Le norme del presente calendario venatorio si applicano anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

Art. 15

Siti Natura 2000

Nei siti della Rete natura 2000, ove non sussistono ulteriori divieti di caccia, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge n. 157/92, dalla legge regionale n. 33/1997, dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 28223 del 17 ottobre 2007 che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2007, n. 258, nonché nel rispetto degli eventuali ulteriori limiti fissati nei rispettivi piani di gestione ex art. 4, comma 2, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Art. 16

Aree di divieto di caccia

La caccia è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente decreto.

Art. 17

Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

Provincia regionale di Agrigento

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2)
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siciliana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Monte Mele";
- 2) ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG2), contrada Ficuzza;
- 3) ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Rocca (AG2), contrada Ciniè Carratello;
- 5) ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Villanova;
- 6) ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Giardinello";
- 7) zona cinologica "B", ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2), contrada Cazzola.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri di allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Arena.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Caltanissetta

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Mandra di Mezzo. Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).

d) Zone cinologiche di tipo "A":

- 1) Avvento, Bucceri, Persico, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1).

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 33/97.

- 1) Azienda agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Valledlunga Pratameno (CL1).

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), contrada Mattarello;
- 2) "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 2) A.F.V. "Cardinale", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 3) A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Niscemi.

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "San Martino Cicutà", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è, altresì, vietato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997 nella seguente zona:

— area dismessa a seguito della ripermostrazione dell'A.F.V. "Mandra di Piano" confinante a nord-ovest con l'A.F.V. Mandra di Piano, ed a sud-ovest con l'Oasi di protezione "Scala".

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Catania

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);

- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);

- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), contrada Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), contrada Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1), contrada Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Cafaro.

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi.

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "CAFAR Società Agricola s.s.", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 3) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.A.V. "Lavina", ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.A.V. "D'Angelo Adele", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 6) A.A.V. "Russa", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2).
- 7) A.A.A. "Vassallo" ricadente in agro di Castel di Judica (CT1).

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1) Area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
- 2) Parco naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
- 3) Parco naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Enna

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);

2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);

2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);

3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);

4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);

6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), contrada Peraniera;

2) Ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1), contrada Graffagna.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

— Ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico venatoria "Scippa".

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);

2) A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);

3) A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

4) A.F.V. "Sciarra Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

5) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

6) A.F.V. "La Sughereta", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)

7) A.F.V. "Monaco", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

8) A.F.V. "Bontà di Sicilia", ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);

9) A.F.V. "Tremurli", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

2) A.A.V. "Crisaffe", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);

3) A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

4) A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

6) A.A.V. "Montagna Gebbia Robbiato", ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN 2);

7) A.A.V. "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

8) A.A.V. Drago ricadente;

9) A.A.V. Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina ATC EN2;

10) A.A.V. Costantina Franchiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe ATC EN1.

Aree industriali:

1) Cosorzio A.S.I. ATC EN2;

2) Miniera Pasquasia ATC EN2.

Parchi storici e Parchi archeologici con decreto di vincolo dell'Assessorato dei BB.CC.AA e P.I. ATC EN1 ed ATC EN2.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria

viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Messina

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);

2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);

2) "Bosco di Malabotta" (ME2);

3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);

4) "Isola Bella" (ME2);

5) "Laghetto di Tindari" (ME2);

6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);

7) "Isola di Alicudi" (ME3);

8) "Isola di Filicudi e Scogli Canina e Montenassari" (ME3);

9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);

10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);

11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);

2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);

3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castoreale (ME2);

4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);

5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), contrade Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;

2) Ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela (ME2), contrada Piano del Campo;

3) Ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), contrada Canalotto.

4) Ricadente nel comune di Ficarra contrada S. Rosalia ATC ME 2.

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Ruggirà Comunelli", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);

2) A.F.V. "Casazza", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);

3) A.F.V. "Cirrito" parte ricadente nel territorio del comune di Pettineo (ME1).

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti entro il raggio di 1.000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N-14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N-14° 42' 35" E
3. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N-14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N-14° 59' 54" E
5. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N-15° 12' 14" E

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è

vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Provincia regionale di Palermo

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

- a) "Parco delle Madonie" (PA2).
- b) Riserve naturali:
- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
 - 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelriere e Gorgo del Drago" (PA1);
 - 3) "Capo Gallo" (PA1);
 - 4) "Capo Rama" (PA1);
 - 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
 - 6) "Grotta di Entella" (PA1);
 - 7) "Grotta Conza" (PA1);
 - 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
 - 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
 - 10) "Monte Carcaci" (PA1);
 - 11) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (PA1);
 - 12) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (PA1);
 - 13) "Serre della Pizzuta" (PA1);
 - 14) "Montepellegrino" (PA1);
 - 15) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
 - 16) "Monte S. Calogero" (PA2);
 - 17) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
 - 18) "Serre di Ciminna" (PA2);
 - 19) "Isola di Ustica" (PA3).
 - 20) "Grotta della Molarà".
- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
 - 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).
- d) Zone cinologiche di tipo "B":
- 1) Ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), contrada Rebuttone;
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), contrada Spinuso;
 - 3) Ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), contrada Todaro;
 - 4) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Marosa;
 - 5) Ricadente nel territorio del comune Baucina (PA2) contrada Suvarita;
 - 6) Ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada Rocche di Ferro;
 - 7) Ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), contrada Bullfara;
 - 8) Ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), contrada Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";
 - 9) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), S. Leonardo;
 - 10) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Malluta;
 - 11) Ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada Camprotondo;
 - 12) Ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
 - 13) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;
 - 14) Ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) contrada Mandranuova;
 - 15) Ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) contrada Ladro.
- e) Zone cinologiche di tipo "A":
- 1) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Burgitabus;
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), contrada Sparaino.
- f) Zone del Demanio Forestale.
- g) Fondi chiusi.
- h) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97:
- 1) Azienda agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA2).
- i) Centri ed allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;
- 2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), contrada Ramo;
- 3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), contrada Billiemi;
- 4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
- 2) A.F.V. "Corvo Rajnò Pintorna", ricadente nel territorio del comune di Geraci Siculo (PA2);
- 3) A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2);
- 4) A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2);
- 5) A.F.V. "Sciara, Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
- 6) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
- 7) A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
- 8) A.F.V. "Maganocce" ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
- 2) A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);
- 3) A.A.V. "Società Agricola La Cannavera", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1);
- 4) A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
- 5) A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2).
- 6) A.A.V. "Ficilino-Polizzello" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2).

La caccia, inoltre, è vietata nei entro il raggio di 1.000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petalia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è, altresì, vietato, ai sensi dell'art. 18 comma 4, legge regionale n. 33/1997, nelle seguenti zone:

- 1) comune di Montemaggiore Belsito Area estesa Ha. 281,00,00. Contrade Valle di Maio, Battaglia, Piano Forgia, Cozzo Roccellito;
- 2) comune di Montemaggiore Belsito Area estesa Ha. 1.200.00.00 circa. Contrade Vacco, Vaccotto, e Contessa;
- 3) comune di San Mauro Castelverde, area estesa Ha. 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio, Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Ragusa

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irmínio" (RG1 - RG2).
- 3) Pantani della Sicilia Sud-orientale (RG2).

b) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Montesano";

2) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), contrada Pontemaggio Aramonda;

3) Ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada Sbrizza.

c) Zone del Demanio Forestale.

d) Fondi chiusi.

e) Centri ed allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del comune di Giarratana (RG1), contrada Donna Scala.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio dei comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Siracusa

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);

2) "Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio" (SR1);

3) "Grotta Palombara" (SR1);

4) "Saline di Priolo" (SR1);

5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);

6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);

7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);

8) "Grotta Monello" (SR2);

9) "Pantani della Sicilia sud orientale" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);

2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

1) ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2), contrada Baronazzo;

2) ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Montagna di Avola;

3) ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri ed allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Sfinita.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Casale", ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);

2) A.F.V. "Bufalefi" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);

3) A.F.V. "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);

4) A.F.V. "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Azienda agricola Baronazzo", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);

2) A.A.V. "Montagna di Avola", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);

3) A.A.V. "Busulmone" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

g) Parchi storici ed archeologici.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Trapani

Territorio precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Bosco di Alcamo" (TP1);

2) "Zingaro" (TP1);

3) "Saline di Trapani" (TP1);

4) "Monte Cofano" (TP1);

5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);

6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);

7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);

8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);

9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada San Giorgio;

2) Ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), contrada Magaggiari;

3) Ricadente nel territorio del comune di Petrosino (TP2), contrada Ferla;

4) Ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2), contrada SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;

5) Ricadente nel territorio del comune di Marsala (TP2), contrada Volpara Bartolotta;

6) Ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), contrada Casal Monaco.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2);

2) A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).

Per la stagione venatoria 2012/2013 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1) Lago Trinità di Castelvetro;

2) Pantani contrada Pozzillo in territorio del comune di Salemi;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 13, dell'allegato "A" al presente decreto.

Disposizioni generali

Si rappresenta che ai sensi del comma 1, art. 10, della legge n. 353/2000 è vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3, art. 21, della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio".

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato regionale territorio e ambiente è consultabile nel sito:

— www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie, Unità operative del servizio VII del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura.

(2012.33.2468)020

DECRETO 10 agosto 2012.

Calendario venatorio 2012/2013 - Esercizio dell'attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, o della flora e fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente);

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 147/2009/CE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete natura 2000 costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti d'importanza comunitaria (SIC) o Zone speciali di conservazione (ZSC) con l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat, e la conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010) ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-

zione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Considerato che le funzioni, ulteriori rispetto alla differenziazione della destinazione del territorio, assegnate al piano faunistico-venatorio avente validità pluriennale sono:

— individuare l'allocatione di oasi di protezione (art. 10, comma 8, lett. a, legge n. 157/1992), di zone di ripopolamento e cattura (art. 10, comma 8, lett. b, legge n. 157/1992), di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica (art. 10, comma 8, lett. c-d, legge n. 157/1992), di zone per l'addestramento e le gare per cani da caccia (art. 10, comma 8, lett. e, legge n. 157/1992);

— determinare i criteri di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alla produzione agricola (art. 10, comma 8, lett. f, legge n. 157/1992), oltre che i criteri per la corresponsione di incentivi a proprietari e conduttori di fondi rustici che si impegnano a tutelare gli habitat e a incrementare la fauna selvatica;

— individuare le zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi (art. 10, comma 8, lett. h, legge n. 157/1992).

— individuare i territori ove costituire aziende faunistico venatorie, agro-venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 10, comma 12, legge n. 157/1992).

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge regionale n. 33/1997 il piano può prevedere divieti, ovviamente di carattere diverso rispetto a quelli ex artt. 21, legge n. 157/1992 e 21, legge regionale n. 33/1997, quali, ad esempio, il divieto di rovescio del terreno agrario in determinati periodi dell'anno, di tranciatura dei foraggi nei periodi di riproduzione delle specie selvatiche terricole, di incenerimento delle stoppie, di uso di diserbanti letali per la fauna selvatica, ecc.

Infine, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. a) della stessa legge regionale n. 33/1997 il piano può determinare i criteri e gli interventi per il ripopolamento della fauna selvatica la cui presenza in Sicilia si sia rarefatta;

Ritenuto, pertanto, che il piano faunistico-venatorio non pianifica l'attività venatoria la quale, invece, attraverso il calendario venatorio è disciplinata: in via tassativa, dagli artt. 12, 13, 18, 21, 30, 31, 32, legge n. 157/1992 per ciò che riguarda le concessioni, le autorizzazioni, le forme, i mezzi, gli ausiliari, i periodi, i giorni, le ore, le specie, i modi, i luoghi, i divieti, le sanzioni (sotto questo aspetto il calendario venatorio svolge mere funzioni divulgative/informative dei vari precetti legali); in via discrezionale dagli artt. 19, comma 1/bis, e 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997 per ciò che riguarda la preapertura e il piano di abbattimento di cui all'allegato "A" al presente decreto; in via eccezionale dall'art. 19, comma 1, legge n. 157/1992 e dall'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997;

Ritenuto che, se eventuali divieti inerenti l'attività venatoria (come ad esempio il divieto di caccia in prossimità dei valichi montani) sono stati posti all'interno di un piano faunistico, ciò è da ritenersi causato da un mero errore sistematico di collocazione del divieto medesimo, essendo i divieti che possono trovare allocatione all'interno di un piano di altra natura e precisamente quelli di cui al precedente punto 13 penultimo periodo.

Questo, anche perché i divieti all'attività venatoria ulteriori rispetto a quelli legali trovano collocazione sistematica nei specifici piani di gestione degli AA.TT.CC. di cui all'art. 23, comma 4, lett. a), legge regionale n. 33/1997

(sul punto vedasi gli allegati A e B che fungono anche da piani di gestione là dove per ogni A.T.C. sono elencate le aree dove è possibile utilizzare il furetto, gli AA.TT.CC. dove l'uso del furetto è assolutamente vietato, gli AA.TT.CC. dove è vietato l'uso del falco, gli AA.TT.CC. in cui è vietato cacciare determinate specie di uccelli, ecc. ecc.);

Ritenuto, dunque, che il piano faunistico-venatorio individua azioni, misure e criteri gestionali di cui al punto 13 i quali, unitamente agli interventi ex art. 14, comma 11, legge n. 157/1992, tendono a migliorare le condizioni ambientali necessarie al rifugio, alla sosta, alla riproduzione della fauna selvatica (v. sul punto "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a suo tempo redatto dall'allora Istituto nazionale per la fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 11, legge n. 157/1992); che tali azioni, misure, criteri e interventi come sopra finalizzati possono avere incidenza significativa su componenti ambientali diversi dalla fauna selvatica e che, pertanto, devono essere assoggettati a valutazione d'incidenza;

Ritenuto, per quanto detto, che le procedure valutative ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 357/1997 riguardano azioni, misure, criteri e interventi a contenuto pianificatorio/gestionale estranei alle funzioni assegnate al calendario venatorio sopra riportate (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. n. 691/2010; T.A.R. Marche, sez. I, ord. n. 624/2010; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, ord. n. 436/2012);

Osservato fra l'altro, a titolo d'esempio, come si è proceduto nella regione Lazio dove la Direzione agricoltura ha inviato alla Direzione regionale ambiente una nota formale prot. n. 321271/DA/10/22 del 19 luglio 2011 avente ad oggetto: "Valutazione di incidenza calendario venatorio regionale stagione venatoria 2011-2012" al fine di conoscere l'orientamento della struttura tecnica competente. La Direzione regionale ambiente con nota prot. n. 343712 del 4 agosto 2011 così si esprimeva: "Visto che l'ISPRA... non esprime parere ma chiede una valutazione di opportunità circa la necessità di sottoporre a valutazione di incidenza il calendario venatorio, questa Direzione non lo ritiene opportuno ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente";

Ritenuto, pertanto, di non dovere sottoporre il calendario venatorio a valutazione d'incidenza, la quale si tradurrebbe in un aggravamento del procedimento amministrativo vietato dall'art. 1, comma 2, legge n. 241/1990. Ciò, nonostante non sia stata effettuata la valutazione d'incidenza del precedente piano faunistico-venatorio, né sia stata completata la procedura V.A.S. relativa al piano faunistico-venatorio 2011/2016. I due provvedimenti, infatti, non sono immediatamente connessi tra loro, svolgono funzioni diverse e hanno diversa natura (il calendario venatorio ha origine dal regime della c.d. caccia controllata ex legge n. 968/1977 e precedenti, mentre il piano faunistico-venatorio ha origine dal regime della c.d. caccia programmata ex legge n. 157/1992). In altre parole, il piano faunistico-venatorio non costituisce necessariamente il presupposto giuridico del calendario venatorio, e il suo venir meno comporta solo il venir meno della differenziazione della destinazione del territorio e di quelle prescrizioni e azioni utili alla gestione faunistica che in esso sono previste, con la conseguenziale retrogressione dell'attività venatoria al regime della c.d. caccia controllata. Illuminante sul punto è C.d.S., sez. VI, sentenza 10 maggio 2011 n. 2755, punto 17, là dove è dato leggere "ove il Collegio annullasse ex tunc ovvero anche ex nunc il

piano in ragione della mancata attivazione della V.A.S. sarebbero travolte tutte le [sue] prescrizioni, con la gravissima e paradossale conseguenza di privare il territorio pugliese di qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni [leggesi destinazione differenziata del territorio, divieti di natura gestionale quali lo sfalcio in determinati periodi dell'anno, l'uso di pesticidi, la bruciatura delle stoppie, ecc.] di tutela sostanziali contenute nel piano già approvato". Si comprende bene, quindi, che non venendo meno a seguito dell'annullamento del piano il diritto di caccia, al fine di evitare la retrogressione di regime giuridico, il C.d.S. ha dovuto innovare profondamente la giurisprudenza amministrativa circa gli effetti temporali dell'annullamento medesimo. Infatti, se l'annullamento ex tunc avesse soddisfatto gli interessi delle associazioni ambientaliste a seguito del venir meno a cascata o per connessione del calendario venatorio, tale innovazione non sarebbe stata necessaria. Non solo, ma se per assurdo si volesse ritenere che al venir meno di un piano faunistico venga meno per connessione anche il calendario venatorio, per quanto detto al punto 48 della parte I gli effetti sarebbero ancora più devastanti sotto il profilo protezionistico stante che entrerebbe a regime il calendario venatorio statale il quale non contiene i limiti specifici posti nel calendario venatorio locale;

Considerato che gli enti gestori dei siti della Rete natura 2000 hanno adottato per ciascun sito, in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 357/1997, il relativo piano di gestione; che il piano di gestione si pone come strumento operativo di regolamentazione dell'uso del territorio individuato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 357/1997 per la migliore conservazione del sito in quanto tiene conto delle prevedibili azioni umane, compresa, dunque, la caccia, che all'interno del sito potrebbero, anche solo potenzialmente, minacciare le specie e/o gli habitat per la cui protezione il sito stesso è stato elaborato; che là dove ritenuto necessario il piano di gestione ha previsto stringenti e specifiche misure di conservazione ex art. 10, comma 2, D.P.R. n. 357/1997 ulteriori rispetto a quelle generali previste nel calendario venatorio e nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; che tali misure, al fine di rendere il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari di fauna selvatica compatibile con il mantenimento delle diverse specie in uno stato di conservazione soddisfacente, hanno portato persino al divieto di caccia ad ogni specie, ad eccezione del coniglio selvatico (v. piano di gestione bosco di Santo Pietro, ITA 070005);

Preso atto che i piani di gestione predisposti e proposti dagli enti gestori dei siti della Rete natura 2000 sono stati già approvati dall'ARTA unitamente alle misure di conservazione particolari in essi previste (piani ed elaborati sono disponibili presso l'Ente gestore del sito, nonché presso il servizio 6, protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'ARTA);

Considerato che nell'ipotesi in cui l'ente gestore del sito non abbia ritenuto necessario predisporre uno specifico piano di abbattimento all'interno del piano di gestione, il prelievo di fauna selvatica nel sito è comunque assoggettato ai limiti generali di capi giornalieri e stagionali abbattibili di cui all'allegato A della parte I del presente calendario venatorio: limiti generali uniformati al parere dell'ISPRA;

Considerato che sino ad oggi, avuti come parametro i piani di gestione dei siti Natura 2000, non è stato prodotto

da alcun ente gestore dei siti stessi un rapporto che mettesse in evidenza l'incidenza significativa derivante dalle azioni, misure, criteri fissati nei precedenti piani faunistici la cui esecuzione ha portato alla costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di zone cinologiche, di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, di operazioni di ripopolamento, di controlli di fauna, ecc; che, comunque, la presenza di detti istituti faunistici sparsi sul territorio dovrà, in seno al procedimento V.A.S. relativo al redigendo piano faunistico-venatorio 2011/2016, essere presa in considerazione avute a mente le esigenze di conservazione dei siti della Rete natura 2000 rappresentate nei rispettivi piani di gestione;

Considerato che in base all'elenco di cui all'allegato II della direttiva habitat n. 92/43/CEE, ad eccezione di alcune specie di chiroteri (specie notturne), nessuna delle specie animali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) è presente in Sicilia; che, pertanto, la istituzione dei S.I.C. o Z.S.C. in Sicilia si è resa necessaria fondamentalmente per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora, dei rettili, degli anfibi, dei pesci, degli invertebrati;

Considerato che le azioni, le misure, i criteri tipici previsti nel piano faunistico-venatorio 2011/2016 il cui procedimento di attuazione è in fase di completamento, debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza, stante che la eventuale costituzione di nuove oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di zone cinologiche, o nuove immissioni, reimmissioni e ripopolamenti di fauna selvatica possono avere incidenza significativa, soprattutto nei confronti di determinati habitat, piante, fiori, presenti nei S.I.C. o Z.S.C.;

Ritenuto che alcune azioni tipiche previste nel Piano faunistico-venatorio di cui sopra, come, ad esempio, la costituzione di nuove zone cinologiche con o senza sparo, di aziende agro-venatorie, ecc., possono avere incidenza significativa nei confronti delle popolazioni di uccelli presenti nelle Z.P.S.;

Ritenuto che l'apposizione di un generale divieto assoluto di caccia all'interno dei siti della Rete natura 2000 non si rende necessario e non è giustificabile anche alla luce della percentuale di S.A.S.P. regionale già destinata a protezione;

Considerato che i siti della Rete natura 2000 non rientrano nella nozione giuridica di aree protette (cfr. C.d.S., sent. n. 2885/2012);

Ritenuto che l'apposizione di un divieto assoluto di caccia, unitamente alle misure già in atto di conservazione, protezione, gestione del sito, configurerebbero, di fatto, la costituzione di un'area protetta ex artt. 1, comma 4, legge n. 394/1991 e 10, comma 4, legge n. 157/1992 eludendo, però, i procedimenti di costituzione di tali aree, soprattutto con riferimento alle procedure di partecipazione pubblica ex artt. 16, commi 1-2-3 legge regionale n. 33/1997 e 28, legge regionale n. 98/1981;

Considerato che l'apposizione del divieto assoluto di caccia all'interno dei siti della Rete natura 2000, non previsto nei rispettivi piani di gestione definiti dagli enti gestori e già approvati dall'ARTA, potrebbe cagionare, a causa dell'incontrollato aumento delle popolazioni di fauna selvatica che ne deriverebbe, soprattutto conigli e suidi, danni agli ulteriori componenti ambientali per la quale conservazione il sito è stato individuato o istituito (v., ad es., piano di gestione Santo Pietro, ITA 070005 ove è previsto un divieto assoluto di caccia, ad eccezione del

coniglio selvatico il conseguenziale aumento della cui popolazione, si legge nell'apposito piano di gestione, causerebbe danni alla vegetazione protetta del luogo);

Considerato che le procedure valutative ancora in corso riguardano le azioni di cui all'art. 10, comma 8 e ss. legge n. 157/1992 previste nel piano faunistico-venatorio 2011/2016 non potendosi, ovviamente, sottoporre a valutazione d'incidenza il piano di gestione ed eventualmente quello di abbattimento specificatamente definiti dall'ente gestore in funzione delle caratteristiche ambientali e faunistiche del sito e già approvati dall'ARTA;

Considerato che le valutazioni ambientali di cui all'allegato G al D.P.R. n. 357/1997, per quanto qui ci occupa, riguardano l'impatto che le azioni, le misure, i criteri fissati nel piano faunistico venatorio possono determinare sulle risorse naturali, nonché la produzione di rifiuti e di inquinamento derivanti dall'attività venatoria;

Considerato che ogni azione, misura e criterio di costituzione di istituti faunistici previsti nel piano faunistico-venatorio 2006/2011, per quanto disposto successivamente, è sospesa sino al completamento della procedura V.A.S. relativa al piano 2011/2016; che il possibile inquinamento dell'ambiente naturale deriverebbe, stando al tema che qui ci occupa, dal piombo delle cartucce da caccia utilizzate in prossimità di aree umide; che la produzione di rifiuti riguarda i bossoli delle cartucce da caccia;

Considerato che, nell'ipotesi in cui i piani di gestione dei singoli siti non avessero previsto il divieto rivolto ai cacciatori di utilizzo di munizione di piombo in prossimità di superfici umide, tuttavia, ad evitare fenomeni di saturnismo, tale divieto all'interno dei siti è stato apposto in via generale attraverso il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; che nell'ipotesi in cui i piani di gestione dei singoli siti non avessero previsto l'obbligo rivolto ai cacciatori di raccolta dei bossoli vuoti, tuttavia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge n. 157/1992, gli stessi devono essere recuperati e non lasciati sul luogo di caccia;

Ritenuto, in definitiva, che l'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000, qualora non sussistano ulteriori divieti di caccia, può essere autorizzata stante che ogni misura e/o azione tipica prevista nel piano faunistico-venatorio non interessa la pura attività predatoria del cacciatore la quale è disciplinata da norme racchiuse nel calendario venatorio e soprattutto nel piano di gestione del singolo sito; che l'istituzione di ogni nuovo istituto faunistico, nonché le azioni, misure e criteri tipici del piano faunistico-venatorio, i quali possono avere incidenza significativa, per quanto in appresso, sono sospesi sino al completamento della procedura V.A.S.; che gli specifici piani di gestione dei singoli siti sono stati approvati; che a parte alcune specie di chiroteri nessuna delle specie animali, di cui all'allegato II alla direttiva habitat n. 43/92/CEE, è presente nell'isola; che la maggior parte delle Z.P.S. riguardano l'avifauna acquatica e giacciono in aree assolutamente protette; che, pertanto, nessun danno può essere arrecato né agli ecosistemi, né alla fauna aviatica dall'attività venatoria;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.



Art. 2

Salvo ulteriori divieti previsti nei rispettivi piani di gestione, nei S.I.C. o Z.S.C., è comunque vietato utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di queste.

Art. 3

Salvo ulteriori divieti previsti nei rispettivi piani di gestione, nelle Z.P.S. è comunque vietato:

- effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante il mercoledì e la domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga qualora disciplinata;
- utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi. Tale controllo è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (falco biarmicus);
- abbattere il combattente (*philomacus pugnax*) e la moretta (*aythya fuligula*);
- svolgere attività di addestramento dei cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5/bis, legge n. 157/1992 i divieti di cui sopra si applicano sino ad una distanza di 100 metri dal perimetro delle Z.P.S.

Art. 4

Nelle more di completamento della complessa procedura di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ex artt. 11 e ss., decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riguardante le azioni, misure, criteri ex art. 10, commi 8 e ss., legge n. 157/92 previsti nella proposta di piano faunistico-venatorio 2011/2016 e nella sua modifica, per motivi precauzionali connessi al loro possibile impatto negativo sulla fauna aviatica e su componenti dell'ambiente naturale, è sospesa ogni attività prevista nel piano faunistico-venatorio 2006/2011 di immissione, reimmissione, ripopolamento di fauna selvatica, di nuove istituzioni di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, di centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, di campi cinologici. Per le stesse ragioni, sino al completamento della procedura V.A.S., è sospeso il rilascio delle concessioni di appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore di 1.000 metri da zone di protezione e siti delle Reti Natura 2000. Infine, sino al completamento della procedura di V.A.S. è, altresì, sospeso ogni programma e intervento di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel suo sito web.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 10 agosto 2012.

AIELLO

- omissis -

- omissis -

- omissis -